

# Legge di bilancio 2020: principali novità in ambito fiscale

## EXECUTIVE SUMMARY

La Legge 27.12.2019 n. 160 (c.d. "legge di bilancio 2020"), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2019 e composta da un unico articolo con 884 commi, è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, nonostante numerose disposizioni prevedono decorrenze specifiche e differenziate.

## Principali novità in materia di imposte dirette

### FRINGE BENEFIT AUTO IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI (ART. 1 CO. 632 - 633)

Con la sostituzione dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, vengono modificate le regole relative alla determinazione del fringe benefit in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti a partire dal 1° luglio 2020.

La percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica:

- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI;
- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiori a 60g/km ma non a 160g/km, la percentuale è pari al 30%;
- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiori a 160g/km ma non a 190g/km, la percentuale è pari al 40%

per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;

- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiore a 190g/km, la percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

Per i veicoli concessi con contratti stipulati fino al 30.6.2020 resta ferma l'applicazione della disciplina prevista nel testo previgente (30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri).

### BUONI PASTO (ART. 1 CO. 677)

Vengono modificati i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto, in particolare non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di:

- 4,00 euro per i buoni pasto cartacei (in precedenza 5,29 euro);
- 8,00 euro per i buoni pasto elettronici (in precedenza 7,00 euro).

### IVIE E IVAFE (ART. 1 CO. 710 - 711)

È ampliata la platea dei soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFA, che saranno dovute:

- dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);
- dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
- dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati.

### DETRAZIONI IRPEF 19% (ART. 1 CO. 629, 679, 680, 692)

Alcune detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (quali le spese veterinarie, spese universitarie, spese per i canoni di locazione di studenti universitari fuori sede, tale disciplina non si applica invece per gli interessi passivi e le spese sanitarie) non spettano se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro, mentre spettano in misura parziale qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro e inferiore a 240.000 euro.

Per poter usufruire della detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative (ad esclusione delle spese per acquisto di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie) il pagamento deve avvenire mediante mezzi di pagamento "tracciabili" (quali bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

### SPESE VETERINARIE (ART. 1 CO. 361)

Viene aumentato a 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie.

### SPESE DI ISCRIZIONE A SCUOLE DI MUSICA DEI RAGAZZI (ART. 1 CO. 346 - 347)

Viene introdotta la detrazione IRPEF nella misura del 19% (per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro e per contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro) per le spese di iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a scuole di musica in generale.

### **UNIVERSITÀ NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE, NON COSTITUITE SOTTO FORMA DI SOCIETÀ COMMERCIALI (ART. 1 CO. 721)**

Viene chiarita la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività di formazione universitaria poste in essere dalle Università:

- non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;
- non costituite sotto forma di società commerciali.

### **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (ART. 1 CO. 175)**

Viene prorogata fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES (65% delle spese sostenute, 50% per alcune tipologie) spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti alle spese sostenute fino al

### **INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (ART. 1 CO. 175)**

Viene prorogata fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF (50% per le spese sostenute) spettante in relazione agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio.

### **BONUS MOBILI (ART. 1 CO. 175)**

Viene prorogata fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF spettante in relazione alle spese del c.d. "bonus mobili".

### **DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI (ART. 1 CO. 219 - 223)**

Viene introdotta una nuova detrazione pari al 90%, c.d. bonus facciate, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020 con riferimento agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

### **CEDOLARE SECCA (ART. 1 CO. 6)**

Viene stabilita l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.

Non è stata invece prorogata la cedolare sulle locazioni commerciali, che resta limitata alle locazioni stipulate fino al 31.12.2019 (per tutte le annualità di durata del contratto).

### **RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE (ART. 1 CO. 693 - 694)**

Viene prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni, disciplinata dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, posseduti alla data dell'1.1.2020 da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

### **IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI (ART. 1 CO. 695)**

Viene incrementata dal 20% al 26% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.

### **TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP (ART. 1 CO. 183)**

Viene prorogata a tutto il 2020 l'agevolazione, ex co. 44 dell'art. 1 della L. 232/2016, per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

### **DEDUCIBILITÀ DELL'IMU DA IRPEF/IRES (ART. 1 CO. 4 - 5 E 772 - 773)**

Viene confermata, per il periodo di imposta 2019 la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Negli anni successivi:

- 60%, per i periodi d'imposta 2020 e 2021;
- 100%, a regime, dal periodo di imposta 2022.

### **ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE (ART. 1 CO. 690)**

Viene riaperta la facoltà di estromissione di immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019 poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 da parte dell'imprenditore individuale, applicando l'imposta sostitutiva dell'8%.

### **RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA (ART. 1 CO. 696 - 704)**

Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa materiali e immateriali, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018, con alcune modifiche rispetto alle precedenti:

- riduzione delle imposte sostitutive dovute (12% per i beni ammortizzabili, 10% per i beni non ammortizzabili);
- facoltà di versamento rateale di tali imposte (fino a 3 rate per importi fino a 3 milioni di euro, fino a 6 rate oltre i 3 milioni di euro).

### **RIPRISTINO DELL'ACE (ART. 1 CO. 287)**

Viene ripristinata l'ACE già dal periodo d'imposta 2019, non prevedendosi in pratica alcuna interruzione da un anno all'altro nella relativa fruizione, con una riduzione del coefficiente di remunerazione al 1,3% (a regime).

### **DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE ATTESE SU CREDITI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELL'IFRS 9 (ART. 1 CO. 713)**

Viene modificato il regime di deducibilità dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello delle perdite attese su crediti vantati nei confronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell'IFRS 9.

In particolare viene differito al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, ai fini IRES e IRAP, la percentuale di deducibilità del 10 per cento della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, a seguito della prima applicazione dell'IFRS 9.

### **DEDUCIBILITÀ DELLE QUOTE DI AMM. DELL'AVVIAMENTO E DELLE**

## ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI (ART. 1 CO. 714 - 715)

Viene modificato il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (deferred tax assets, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta, con particolare riferimento alla deduzione della quota del 5%, originariamente spettante per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, che è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e ai quattro successivi.

## Principali novità in materia di agevolazioni

### REGIME FORFETARIO (ART. 1 CO. 692)

Vengono apportate alcune modifiche al regime forfetario, ex L. 190/2014, che riducono sostanzialmente la platea dei soggetti interessati, in particolare non può usufruire di tale regime:

- chi ha sostenuto, nell'anno precedente, spese per lavoro dipendente (o assimilato) per un ammontare lordo complessivamente superiore a 20.000,00 euro (ad es. per accedere o permanere nel regime nel 2020, occorre considerare le spese sostenute nel 2019);
- chi ha conseguito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati eccedenti l'importo di 30.000,00 euro (a meno che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31/12 dell'anno precedente e non vi siano ulteriori rapporti di lavoro in essere a tale data).

Viene inoltre prevista la riduzione di un anno del termine di decadenza per l'accertamento per i contribuenti in regime forfetario che abbiano emesso esclusivamente fatture elettroniche, pur non essendovi obbligati.

### CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (ART. 1 CO. 184 - 197)

Viene introdotto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati dalle imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla

natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi anche i soggetti in regime forfetario).

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020 (ovvero entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) in beni materiali strumentali nuovi "ordinari" ad esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR, dei beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%, dei fabbricati e costruzioni.

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti:

- 6% del costo (fino a 2 milioni di euro di costi ammissibili) per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0";
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro in beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016;
- 20% del costo per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro in beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016;
- 15% del costo (fino a 700.000,00 euro di costi ammissibili) per gli investimenti in beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016;

non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale tramite F24 in cinque quote annuali di pari importo (tre quote annuali per i soli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o dell'avvenuta interconnessione.

Per poter usufruire dell'agevolazione:

- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni agevolative della legge di bilancio 2020;
- in relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016 occorre produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi

albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato;

- occorre effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo decreto ministeriale.

### CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE (ART. 1 CO. 198 - 209)

Viene introdotto, in sostituzione del credito ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del DL 145/2013 (che avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento al 2020 ma viene anticipatamente cessato al 31.12.2019), un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, effettuati da imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi anche i soggetti in regime forfetario).

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti:

- 12% della relativa base di calcolo (fino a 3 milioni di euro) per le attività di ricerca e sviluppo;
- 6% della relativa base di calcolo (fino a 1,5 milioni di euro) per le attività di innovazione tecnologica (10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0);
- 6% della relativa base di calcolo (fino a 1,5 milioni di euro) per le attività di design e ideazione estetica;

non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale tramite F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Per poter usufruire dell'agevolazione occorre:

- la certificazione della documentazione;
- la relazione tecnica;
- la comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 (ART. 1 CO. 210 - 217)**

Viene confermata la proroga al 2020 del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, con una rimodulazione dei limiti massimi annuali del credito stesso e l'eliminazione dell'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

### **SPORT BONUS (ART. 1 CO. 177-179)**

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 621 ss. della L. 145/2018 per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus").

### **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (ART. 1 CO. 319)**

Viene prorogato al 31.12.2020 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE INTERNAZIONALI (ART. 1 CO. 300)**

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta, concesso alle PMI italiane per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. L'importo del credito d'imposta è pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a 5 milioni per l'anno 2020.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI SISMA CENTRO ITALIA (ART. 1 CO. 218)**

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta riconosciuto alle imprese per

l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24.8.2016.

### **NUOVA SABATINI (ART. 1 CO. 226 - 229)**

Viene rifinanziata la "Nuova Sabatini" (art. 2 del DL 69/2013 e art. 1 co. 40 della L. 205/2017), con la previsione di una maggiorazione del contributo pari al 100% per gli investimenti "Industria 4.0" realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

### **RESTO AL SUD (ART. 1 CO. 320)**

Viene stabilito che, in merito alla misura rivolta ai giovani imprenditori nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età (compreso tra i 18 e i 45 anni), si intende soddisfatto se posseduto alla data del 1° gennaio 2019.

### **Principali novità in materia di Iva e altre imposte indirette**

#### **TERRITORIALITÀ IVA PER IL NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO (ART. 1 CO. 725 - 726)**

Viene previsto che il luogo della prestazione dei servizi di cui all'art. 7- quater co. 1 lett. e) del DPR 633/72 (ossia locazione, leasing, noleggio e simili a "breve termine") di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'UE qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'UE.

#### **IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ART. 1 CO. 678)**

Viene introdotta la nuova "imposta sui servizi digitali", ex art. 1 co. 35 - 50 della L. 145/2018 e modificata l'originaria disciplina della stessa.

L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare, al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette (l'importo dei ricavi da assoggettare a tassazione è calcolato sulla base dei servizi digitali ovunque realizzati

per la "percentuale rappresentativa" della parte di tali servizi collegata al territorio italiano).

Il versamento dell'imposta è dovuto entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello con riferimento al quale l'imposta dovuta è stata calcolata, mentre entro il 31 marzo dell'anno solare successivo deve essere presentata la relativa dichiarazione.

L'imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi, con espressa esclusione dei servizi "infragrupo":

- veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.

qualora il prestatore del servizio sia un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente:

- un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti;
- un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia;

e l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile.

Occorrerà comunque attendere ulteriori precisazioni contenute in appositi decreti di attuazione e provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che renderanno concretamente operativo il nuovo tributo.

#### **IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ANALCOLICHE EDULCORATE (C.D. "SUGAR TAX") (ART. 1 CO. 661 - 676)**

Viene introdotta un'imposta (10,00 euro per ettolitro, per i prodotti finiti; 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa

diluizione) sul consumo delle bevande analcoliche dolcificate ottenute con l'aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:

- 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;
- 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.

#### **Altre novità**

##### **IUC E TASI (ART. 1 CO. 738 - 783)**

Viene abolita la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene rivista la disciplina dell'IMU (con particolare riferimento alle aliquote, che vengono tendenzialmente innalzate per assorbire l'abolizione della TASI).

##### **ACCERTAMENTI ESECUTIVI PER I TRIBUTI LOCALI (ART. 1 CO. 784 - 815)**

Viene disposto che gli accertamenti esecutivi, già operanti per imposte sui redditi/IVA e IRAP, ex art. 29 del DL 78/2010, trovano ora applicazione anche per i tributi locali e per le entrate di natura patrimoniale (ad esempio IMU, TARI, TOSAP, imposta sulla pubblicità), con conseguenti aggravii per il contribuente in particolar modo in tema di riscossione coattiva.

##### **RIMBORSI PER I PAGAMENTI ELETTRONICI DA PARTE DI PRIVATI (ART. 1 CO. 288 - 289)**

Viene introdotta un'agevolazione, consistente nel diritto ad un rimborso in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, per acquisti effettuati da privati maggiorenni con strumenti di pagamento elettronici presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.

Le condizioni e i criteri di tale agevolazione saranno individuati con apposito decreto.

##### **INVESTIMENTI IN NUOVI IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE PLURIENNALI (ART. 1 CO. 509)**

Viene introdotta una maggiore deduzione fiscale (20%), per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (quali la vite, l'olivo, i frutti maggiori, gli agrumi, i frutti minori, i piccoli frutti, i frutti tropicali e subtropicali e le piante forestali).

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare [centrostudiac@actaxlaw.com](mailto:centrostudiac@actaxlaw.com); un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - Tax Insights - All rights reserved  
Il presente numero è consultabile sul sito internet [www.actaxlaw.com](http://www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.

#### **AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI**

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO  
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86